COMUNE DI RACALE
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 38 del Registro del 29/09/2017

Oggetto: Revisione Straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Settembre, nella sala delle adunanze del Comune di Racale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRES.
1	Metallo Donato	X
2	Tasselli Maria Anna	X
3	Palumbo Giulio	X
4	Salsetti Antonio	X
5	MANNI Frediano	X
6	Francioso Elisabetta	X
7	Manni Maria Gloria	X
8	Errico A. Maria	X
9	Manni Daniele	X
10	Renna Daniele	X
11	Gravili Adriano Aldo	X
12	Toma Anna	X
13	Basurto Massimo	X

N.	COGNOME E NOME	PRES.
14	Minutello Stefano	X
15	Della Fonte Maria Daniela	X
16	Nenni Massimiliano	X
17	Margarito Rossellla	X

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA BEATRICE BAGLIVO.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 21/09/2017

Il Responsabile di Posizione
Sebastiano D`Argento

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Addì: 21/09/2017

Il Responsabile di Ragioneria
Sebastiano D'Argento

ATTESTAZIONE Ex art. 153, del D. Lgs. 267/2000

Si ATTESTA la regolarità contabile, la copertura finanziaria della spesa e il relativo impegno.
Parere: Favorevole
Data, 21/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sebastiano D'Argento

Il Presidente introduce l'argomento posto al settimo punto dell'O.d.G. avente a oggetto: Revisione straordinaria delle partecipate ex Art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

Relaziona, come da allegato il Consigliere Antonio Salsetti;

Esce la Consigliera Maria Anna Tasselli alle ore 18.36, (presenti n. 16)

Il Presidente costatata l'assenza di interventi da parte dei Consiglieri presenti, pone ai voti la proposta di C.C. n. 41 del 21.09.2017, avente a oggetto: Revisione straordinaria delle partecipate ex Art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del TUSP in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

Richiamate le disposizioni del TUSP in base alle quali le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

1. Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) mentre è ammesso mantenere partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che svolgano autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d);

2. Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);

3. Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);

4. Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);

5. Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere (art. 4. Comma 2, TUSP) partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a. Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b. Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

c. Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d. Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e. Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del d. lgs. N. 50/2016;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto Conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla tabella riepilogativa di seguito proposta con il dettaglio di ciascuna partecipazione detenuta;

Verificato che in base a quanto sopra non sussistono i requisiti per dover provvedere ad alienazione di partecipazioni detenute dall'Ente;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), D. LGS. N. 267/2000, ed art. 10, del TUSP;

Tenuto conto del parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, v. 1 lett b), n. 3), D. Lgs. N. 267/2000 in data 25.9.2017;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore, Dott. Sebastiano D'Argento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott. Sebastiano D'Argento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Il Consiglio Comunale

Con voti:
Favorevoli unanimi dei presenti

DELIBERA

1. Di aver provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni in possesso dell'ente alla data del 23 settembre 2016 e che le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Racale risultano essere le seguenti:

Partecipazioni societarie	% partecipazione
Area sistema di Casarano e Comuni associati Società consortile a r.l. in liquidazione. C.F. 03465430753 Capitale sociale : €.50.000,00 valore nominale : €. 2.631,58	5,26%
Gruppo d'azione locale serre salentine s.r.l C..F. 04246470753 Capitale sociale : €.124.150,00 valore nominale : €. 2.500,00	2%
Gruppo d'azione locale Capo di Leuca SCARL CF. . 04818500755 Capitale sociale : €.10.000,00 valore nominale : €. 95,00	0,95%

2. Di non dover provvedere alla liquidazione delle partecipazioni su indicate in quanto non presentano nessuno dei requisiti previsti dal TUSP;

3. Di integrare il presente provvedimento, al momento dell'invio al Dipartimento del tesoro, applicativo "Partecipazioni", con i modelli standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti, così come da raccomandazione del Revisore Unico;

4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15, comma 4, e dell'art. 24, comma 2 del TUSP;

5. Di trasmettere il presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. N. 175 del 2016 alla competente sez. Regionale di controllo della Corte dei Conti;

Entra in aula la Consigliera Maria Anna Tasselli alle ore 18.38, (presenti n. 17)
Esce dall'aula il Consigliere Stefano Minutello alle ore 18.38, (presenti n. 16)
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
Favorevoli unanimi dei presenti

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto.

COMUNE DI RACALE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2017

PUNTO 7 O.D.G.

Revisione straordinaria delle partecipate ex Art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016

PRESIDENTE – Relaziona l'assessore Salsetti.

ASSESSORE SALSETTI - Grazie, Presidente. Qui c'è da chiedere una variazione sulla proposta di delibera, in quanto nella parte dove esprime il Consiglio comunale con voti favorevoli c'è un refuso, dove c'è l'immediata eseguibilità del presente atto, c'è un refuso della delibera precedente, dove c'è scritto "considerata la necessità di iscrivere a ruolo diversi crediti comunali". Pertanto si chiede di non prendere conto di questa dicitura.

Per l'ordine del giorno, quindi, siamo a una revisione straordinaria, che deve avvenire entro il 30 settembre del 2017. Quindi gli organi consiliari degli enti locali dovranno provvedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute. La revisione è imposta dall'Art. 24 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica del Decreto Legislativo 175/2016, recentemente rinnovato dal Decreto Legislativo 100 /2017.

La Corte dei Conti, al fine di favorire l'azione di governo e di controllo delle partecipazioni pubbliche, ha avviato una collaborazione col Ministero per la rilevazione unitaria dei dati relativi agli organi partecipati. La sezione delle autonomie ha precisato che il provvedimento di revisione è obbligatorio e necessario, anche se l'ente detiene soltanto partecipazioni di minima entità o non possiede alcuna partecipazione.

Visto, quindi, l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalla tabella riepilogativa che qui di seguito espongo, dove abbiamo precedentemente esposto, l'Area Sistema di Casarano e Comuni associati, società consortile a.r.l. con partecipazione del 5,26%, il Gruppo di Azione Locale Serre Salentine srl, 2%, e il Gruppo Azione Locale capo di Leuca Scarl dallo 0,95%.

Quindi di non aver comunque provveduto alla liquidazione delle partecipazioni su indicate in quanto non presentano nessun requisito previsto dal Testo Unico delle società partecipate. E in più di integrare comunque con il presente provvedimento, al momento dell'invio al dipartimento del Tesoro, l'applicativo partecipazioni con i modelli standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti, così come raccomandato dal Revisore Unico.

Per quanto esposto, si chiede l'approvazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE – Ci sono interventi?

Passiamo allora alla votazione della proposta numero 41 del 21 settembre. Favorevoli?

VOTAZIONE

UNANIMITÀ DEI PRESENTI

PRESIDENTE – Per l’immediata eseguibilità?

VOTAZIONE

UNANIMITÀ DEI PRESENTI

Il presente verbale viene approvato sottoscritto.

Il Presidente	Il Consigliere Anziano	Il Segretario Generale
Errico A. Maria	Tasselli Maria Anna	DOTT.SSA BEATRICE BAGLIVO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 23/10/2017 al 07/11/2017, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott. Elio Giannuzzi

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[ ] decorrenza gg 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[X] dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Beatrice Baglivo